



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PASCOLI"-FRIGENTO
Prot. 0000077 del 09/01/2021
04-11 (Uscita)

- Ai Genitori
- Agli Alunni
- Ai Docenti
- Al Personale ATA
- Al sito WEB della scuola: www.icfrigento20.edu.it

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza.

Vista l'Ordinanza n.1 del 05/01/2021 del Presidente della regione Campania, si comunica che, al momento, le lezioni in presenza riprenderanno secondo il seguente calendario:

Quando	Quali ordini di scuola e classi
lunedì 11 gennaio 2021	Scuola dell'infanzia e per le classi prime e seconde della Scuola primaria
lunedì 18 gennaio 2021	tutte le classi della Primaria
lunedì 25 gennaio 2021	tutte le classi della Scuola secondaria di I grado

Si richiamano tutte le indicazioni contenute nel **protocollo di sicurezza** disposto da questa Istituzione scolastica e già pubblicato sul sito www.icfrigento20.edu.it.

Il suddetto protocollo è integrato dalla nota MI 1994 del 9/11/2020 circa l'uso obbligatorio delle mascherine.

In merito ad un uso efficace dei presidi di sicurezza è necessario rispettare le sotto elencate **disposizioni**.

Obbligo per tutti di indossare la mascherina

Si ricorda che è **obbligatorio, a partire dai 6 anni di età**, l'uso della mascherina, che dovrà essere indossata sempre, *“da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali)”*

È possibile abbassare la mascherina *“per bere, per i momenti della mensa e della merenda”*.

Chi è dispensato dall'uso della mascherina

Sono dispensati dall'uso della mascherina *“i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”*, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.

Quando è possibile abbassare la mascherina

Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Si tratta di una disposizione che il DPCM 3/11/2020 ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, *“su proposta del Ministero della salute, “volta a contemperare diritto alla salute e diritto all'istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici”*.

Attività del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente

Si ricorda che, come dall'Ordinanza medesima, è demandato al DdP territorialmente competente il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse ed è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Franco Di Cecilia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93